

N. 4110/2011 R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione monocratica ed  
in persona della dott.ssa Stefania , ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. 4110/2011, pendente

TRA

Sig. **ROMOLO C.F.** nato il a  
e della sig.ra **LUISA C.F.** nata il  
entrambi in proprio e nella qualità di eredi della sig.ra  
**VIVIANA C.F.** nata il a  
ed ivi deceduta il nonchè la sola sig.ra **LUISA**  
anche nella qualità di cessionaria del credito dei sigg.ri  
**MAURIZIO C.F.** **ROLANDO C.F.**

e **VALENTINA C.F.**

rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Liguori e dal  
Praticante Avvocato Vincenzo Liguori, con studio in Napoli alla Piazza Esedra  
Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale;

**CONTRO**

**PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. IN L.C.A. C.F./P.IVA.**  
**00675700827** in pers. del Commissario Liquidatore p.t., rappresentata e difesa  
dall'avv. Aurora

**CONTRO**

**GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. C.F.**, quale  
impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di





**Garanzia per le Vittime della Strada**, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Carlizzi;

**CONTRO**

**CARMINE, CARMINE e ANTONIETTA** – Convenuti contumaci;

\*\*\*\*\*

**CONCLUSIONI:** le parti concludono come da verbale di udienza del 12.02.2018.

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori **Romolo e Luisa**, nella qualità di eredi della figlia deceduta **Viviana**, convenivano in giudizio il sig. **Carmine**, quale proprietario dell'auto Smart tg. **la Progress Ass.ni S.p.A. in l.c.a. e la Generali Ass.ni S.p.a.**, al fine di ottenere la condanna degli stessi al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 05.01.2009.

Per il medesimo sinistro stradale veniva incardinato un altro giudizio dal sig. **Romolo** in proprio e nella qualità di erede della **Viviana** nonché dalla sigra **Luisa** in proprio, nella qualità di erede e nella qualità di cessionaria del credito dei sigg. **Maurizo, Rolando e**, avanti al Tribunale di Napoli - R.G. 15863/12.

I suddetti giudizi venivano poi riuniti a quello cronologicamente più datato recante appunto RG. 4110/11 ed affidato, inizialmente, alla cognizione del Giudice dott.

Si costituivano dunque la **Progress Ass.ni S.p.a. e la Generali Ass.ni S.p.a.**, le quali provvedevano a formulare una serie di eccezioni di inammissibilità ed improponibilità della domanda, nonché a contestare nel merito la richiesta di risarcimento, adducendo un concorso colposo del danneggiato nell'evento lesivo *de quo*.

All'udienza del 12.02.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Nel merito la domanda è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati.





Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 così come modificato e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice (*v. sul punto Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696*), per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, tenuto conto anche delle maggiorazioni previste dall'art. 4 comma 2 del D.M. 55/14 per l'assistenza di più parti, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria e con attribuzione ai difensori ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta formulata in tal senso.

A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto "in ogni caso" e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa

disattesa e respinta, così provvede:

- a) Accerta la responsabilità del veicolo Smart tg. \_\_\_\_\_ nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condanna la Direct Line Insurance S.p.a. in l.c.a., la Generali Italia Ass.ni S.pa., Carmine e \_\_\_\_\_ Carmine in solido tra loro, al pagamento della somma di €292.454,00 in favore del sig. \_\_\_\_\_ Romolo, nonché della somma di €292.454,00 in favore della sig.ra \_\_\_\_\_ Luisa in proprio, nonché dell'ulteriore somma di €462.266 sempre in favore della sig.ra \_\_\_\_\_ Luisa quale cessionaria del credito dei figli (e germani della

